



CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Via Garibaldi 23 - 33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302

www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it

Servizio Amministrativo – U.O. Segreteria e Iniziative Comunitarie

tel. 0432/946514 - fax 0432/946534 e-mail: affari.general@comune.sandanieledelfriuli.ud.it



cittaslow rete internazionale delle città del buon vivere

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n.117 del 16.11.1994, esecutiva per vidimazione C.R.T.C. del 23.01.1995 prot. n.39906 e modificato con deliberazioni di C.C. n.2 del 09.01.1995, esecutiva per vidimazione C.R.T.C. del 23.01.1995 prot. n.30576, di C.C. n.21 del 19.02.2001, esecutiva per vidimazione Co.Re.Co. del 09.04.2001 prot. n.22611 e di C.C. n.4 del 17.02.2003, esecutiva ai sensi di legge.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.40, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 : GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
- 2) Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
- 3) Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Art. 3 : FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507,entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare,all'Assessore preposto,dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
- 2) Con la relazione di cui al precedente comma dovranno inoltre essere evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali,mobili e attrezzature.
- 3) Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative,non di sua competenza,ritenute utili per il miglioramento del servizio.
- 4) Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione",dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale,munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo comunale,dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta comunale.
- 5) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 4 : OGGETTO DELLA TASSA

(Art.38 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)

- 1) Sono oggetto della tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate,anche senza titolo,nelle strade,nei corsi,nelle piazze e,comunque,sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico,di cui al comma 1,con esclusione dei balconi,verande,bow-windows,e simili infissi di carattere stabile,nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo,comprese quelle poste in essere in condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) La tassa si applica,altresì,alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge,la servitù di pubblico passaggio.
- 4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 5 : SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art.39 del D.Lgs.15 novembre 1993,n.507)

- 1) La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o,in mancanza,dall'occupante di fatto,anche abusivo,in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 6 : DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1) La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale preposto, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
- 2) Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
- 3) Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 4) Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
- 5) Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Art. 7 : DEPOSITO CAUZIONALE

- 1) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 8 : AUTORIZZAZIONE

- 1) Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non previa autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto della autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma l'utente è tenuto ad osservare.
- 2) Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
- 3) Per le occupazioni temporanee non superiori a 3 giorni il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante;
- 4) Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita la Commissione Edilizia sempre, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 9 : DISCIPLINARE

- 1) Il disciplinare o il contratto di cui al precedente Art. 8 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre il pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) acquisire il preventivo parere della Amministrazione e disporre i lavori in modo che non vengano danneggiate le opere esistenti; eventuali modifiche alle opere già in atto, qualora autorizzate, faranno carico allo stesso concessionario;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nello atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

- 2) Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli Agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 10 : AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI
DIRITTI DI TERZI

- 1) L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
- 2) L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 10/bis - Rinnovo della concessione/autorizzazione

1.- Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

2.- La domanda di rinnovo delle essere rivolta alla Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art.6 del regolamento almeno 30 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti e di 10 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni temporanee.

3.- Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4.- Il mancato o insufficiente pagamento della tassa di concessione/autorizzazione in scadenza osta al rinnovo della stessa, ancorchè non ne sia stata dichiarata la decadenza con provvedimento espresso.

Art. 11 : REVOCA DELLE CONCESSIONI

(Art.41 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)

- 1) Qualora, mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
- 2) Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3) La revoca dà diritto alla resituzione della tassa pagata in anticipo.
- 4) La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
- 5) Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto della concessione.

- 6) Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo comunale.
- 7) Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

Art. 12: DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

Il concessionario incorre altresì nella decadenza allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli.

Art. 13 : SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

- 1) E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio senza diritto ad alcun indennizzo ai concessionari, salvo il caso in cui lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente Art. 11;
- 2) Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
- 3) Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponda in applicazione del presente Regolamento.

Art. 14 : NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

- 2) L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
- 3) E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

Art. 15 : OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
- 2) Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 16 : PASSI CARRABILI - ACCESSI

- 1) L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 17 : DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
(Art.50 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n.507)

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determina un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo comma 4.
- 3) Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di CCP intestato al Comune, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale.
- 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora

le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 18 : ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
(Art.51 del D.Lgs.15 novembre 1993,n.507)

- 1) L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art.17, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2) L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere stata presentata.
- 4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del Codice Civile.

- 6) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

Art. 19 : TARIFFE

- 1) Per ogni tipo di occupazione di spazi od aree pubbliche è dovuta al Comune, o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs.15 novembre 1993,n.507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato Decreto legislativo.
- 2) Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 20 : SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

(Art.42, comma 3, del D.Lgs.15 novembre 1993,n.507)

- 1) Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'area sulla quale insiste l'occupazione, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente Art.4 vengono classificate in categorie, sentita preventivamente la Commissione Edilizia, con la medesima deliberazione consiliare che approva il presente Regolamento;
- 2) L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'Albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
- 3) Detto elenco viene allegato al presente Regolamento e ne forma parte integrante.

Art. 21 : ESENZIONI

(Art.49 del D.Lgs.15 novembre 1993,n.507)

- 1) Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- 2) L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V - CONTENZIONI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**Art. 22 : CONTENZIOSO**

- 1) Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs.31 dicembre 1992, n.546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.413".

Art. 23 : SANZIONI

(Art.53 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507)

- 1) Per omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 24 : RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 25 : PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 26 : VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

- 1) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.
- 2) Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 27 : ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art.56, comma 2, del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507).

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE
STRADE ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE ED AREE PUBBLICHE

| CLASSE | ELENCO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE |
|--------|--|
| I | Piazza Dante Via Andreuzzi Via C. Battisti Via F.lli Cairoli Via Carso Piazza C. Cattaneo Via Cavour Via Corta Via G. D'Artegna Viale dei Tigli Via del Lago Via del Monte Via G. Garibaldi Via D. Manin Via Marconi Via P. Micca Via M.te Pasubio Via M.te Sabotino Via I. Nievo Piazza Pellegrino Via Roma Vicolo Rosso Via S. Sebastiano Via Sini Piazza Sini Via C.V. di Pers Via XX Settembre Piazza Vittorio Emanuele II° Via Manzoni Via T. Ciconi Piazzale IV Novembre Salita al Mercato Via del Colle Via Sottomonte Via Umberto I° Via Vittorio Veneto Salita Masetti De Concina Viale Trento e Trieste |

| CLASSE | ELENCO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE |
|--------|---|
| II | Via Sottoagaro Via Mazzini Via D. Chiesa Via Verdi Via Rossini Via Puccini Via Udine Via Tagliamento Via Cuel di Tondul Via di Mezzo Via Sottoriva Via Frittaion Via Indipendenza Via Isonzo Via Rive Via Rodeano Via Q. Ronchi Via L. Cadorna Via M.te Grappa Via C. Narducci Via Caterina Narducci Via F. Narducci Via G. Narducci Via L. Narducci Via M. Narducci Viale Trento Trieste Via Martiri di Bologna Via Aquileia Via Grado Via Carducci Via E. di Colloredo Via Dalmazia Via Fontanini Via M.te Canin Via M.te Nero Via Piave Via Valeriana Via Adamello Via M.te Festa Via A.M. di Giorgio Via Luxardo Via S. d'Acquisto Via Cerere Via Europa Vicolo il Portico |



| CLASSE | ELENCO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE |
|--------|---|
| II | Via Cividale Via D. Julia Via Majano Via Sopracastello Via Tarcento Via Tolmezzo Via Kennedy Via Venezia Via R. Biasutti Via C. da Carona Via Carga Via P. Amalteo Via G. Fabris Via Pieri di S. Denêl Via Ponzan Via Vignal Via Ongaro Via G. Urbanis Via L. Thanner Via L. Minisini Via P. Beinât Via Carnia Via Chiamanis Via Bronzacco Via della Bassa Via Osoppo Via Pradimercato Via Soprapaludo Via delle fornaci Via Fagagna Via del Lago San Mauro Via S. Luca Via delle Querce Via J. Tomadini Via A. Zardini Via Valeriana Via Beltrame . Via G. Astemio Via C. Cichino Via G. Liliano Via G. Natolini Via H. Nussi Via Natolini Via G.B. Pittiani Via Ragogna Via S. Andrat Via V. Valconis Viale Venezia |



| CLASSE | ELENCO DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE |
|--------|---|
| II | Via Nazionale Via S. Martino Via S. Tomaso Via Saravine Via M.te Sernio Via M.te Raut Via M.te Corno Via M.te Montasio Via G. Bernè Via M.te Cavallo Via Zara Via Vico dai Cece Via Agarat Via Gorizia Via Ortigara Via F.lli Pischiutta Via Pra Picul Via Padre Daniele Via case sparse <u>di Aonedis</u> Via Aonedis <u>di Cimano</u> delle Case Ceschia della Stazione di Susans |

PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE ESPRESSO NELLA SEDUTA DEL 22.09.1994.